



CITTA' DI PISTICCI

Provincia di Matera

PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA n. 88 del 07 giugno 2023

ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA -

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la stazione ferroviaria di Pisticci è posta lungo la linea ferroviaria che da Battipaglia giunge fino a Metaponto. Lo scalo ferroviario di Pisticci conta cinque binari su cui transitano ogni giorno i treni Regionali, svolti tutti da Trenitalia, che collegano con Potenza Centrale, Taranto, Salerno, Napoli Centrale e Metaponto;
- con nota acquisita al prot gen. di questo Ente al n. 16289 del 01-06-2023 RETE FERROVIARIA ITALIANA - UNITA' TERRITORIALE FOGGIA ha chiesto anche al Comune di Pisticci l'adozione di apposita Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Potenza-Metaponto;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza sindacale n. 79 del 25 maggio 2023 recante *L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI*;

RITENUTO, pertanto dover integrare la predetta ordinanza con l'imposizione di specifici obblighi per limitare o annullare i rischi di incendio lungo la rete ferroviaria, ai sensi degli artt. 52,55 e 56 del DPR n. 753/80, che prescrive che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

VISTE le "RACCOMANDAZIONI" del 12 maggio 2023 del DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2023);

VISTA la nota della Prefettura di Matera prot. Cat. 12.A.10/Prot. Civ. F.30/22 del 19 aprile 2023, acquisita al prot. Gen di questo Ente al n. 15536 del 25-05-2023 ad oggetto : **Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Raccomandazioni ai Comuni;**

VISTO il Piano Antincendio Regionale approvato con DGR n.528 del 28.06.2021 recante altresì lo schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la DGR BASILICATA n. 356 del 14/06/2022 "Attuazione del Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2021-2023;

VISTO il PIANO di PROTEZIONE CIVILE della Provincia di MATERA, aggiornato e pubblicato in data 01 marzo 2023 che riporta anche la *Classificazione della Pericolosità* di incendi per Comune; dalle elaborazioni eseguite sono emerse **le classi di rischio incendio, i profili di pericolosità dei comuni lucani, tra cui Pisticci con previsione di rischio massimo 5** (aggiornamento PAR 2022-2024)

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO che il suddetto D.Lgs n.1 del 2018, all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Visto il D. Lgs. n.152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

Visto il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il DPR 11 luglio 1980, n. 753 Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (GU n.314 del 15-11-1980 - Suppl. Ordinario);

SENTITI in merito il Dirigente del III Settore Tecnico Ambiente e il Comando di Polizia Locale che, completata l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne attestano la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato, ex art. 54 Dlgs 267 /2000, al Prefetto di Matera in data 05.06.2023 con pec n. 16387;

Per tutto quanto innanzi richiamato

ORDINA

DURANTE IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDIO E PRECISAMENTE

DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE.

AI POSSESSORI DI TERRENI COLTIVATI O TENUTI A PASCOLO E INCOLTI, DI TENERE SGOMBRI DA VEGETAZIONE SECCA ED OGNI ALTRO MATERIALE COMBUSTIBILE, I TERRENI CONFINANTI CON LA SEDE FINO A 20 METRI DA CONFINE FERROVIARIO e, in particolare:

➤ **Ai sensi dell'art. 52 del dpr 753/80:**

- Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
- Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai ad una distanza di due metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
- Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
- Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
- Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in linea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
- Le suddette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza dei tratti curvilinei;

➤ **Ai sensi dell'art. 55 del dpr 753/80:**

- i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

➤ **Ai sensi dell'art. 56 del dpr 753/80:**

- Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.
- Tale distanza non deve comunque essere minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino ad di sopra del livello della rotaia.
- La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

AVVERTE

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno puniti con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. **In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.**

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente e sul Sito istituzionale, e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di MATERA;
- Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it)
- **Al RFI (rete ferroviaria italiana) PEC: .rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it;**
- Alla Stazione Carabinieri di Pisticci ;
- **Al Comando della Polizia Locale;**
- **Al Dirigente del Settore Tecnico Ambiente- Ufficio Protezione Civile- SEDE;**

- **Alla Regione Basilicata : Ufficio Protezione Civile**
P.E.C. :ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- **Alla Provincia di Matera- Ufficio Protezione Civile;**
- Al Commissariato Polizia di Pisticci PEC: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it
- **Al Corpo Forestale dello Stato:**
PEC : fmt.42664@pec.carabinieri.it
PEC : fmt.42669@pec.carabinieri.it
- **Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco :**
PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it
PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it
- Regione Basilicata - Dip. Ambiente -Territorio-Politiche Sostenibilità:
pec: ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato – pec: cp.matera@pec.corpoforestale.it
- ANAS - Compartimento di Potenza:pec: anas.basilicata@postacert.stradeanas.it
- Provincia di Matera - Servizio Viabilità – Matera: pec: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
- ALSIA – Matera: pec: alsia@postecert.it
- Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto –pec: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it;
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata:
pec: dre.pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it;
- Al Commissariato di P.S. – Pisticci.
- all'Associazione di Protezione Civile'NOV' Nucleo Operativo Volontari Pisticci
P.E.C.: nov.protciv@live.it

Al Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Pisticci ovvero, in alternativa, ricorso al TAR di Basilicata entro il termine di 60 giorni.

IL SINDACO

Dott. Domenico Alessandro ALBANO



Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - AMBIENTE

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE